



Parte straordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 4 all'ordine del giorno Proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale (acconto sui dividendi); delibere relative

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale per attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere alla distribuzione di acconti sui dividendi a cadenza infrannuale, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. La modifica riflette la politica dei dividendi prevista nel Piano Strategico 2023-26 e allinea la banca a numerosi altri emittenti bancari e non. L'adozione dell'acconto sui dividendi permette: i) di ridurre la volatilità del prezzo dell'azione connessa allo stacco cedolare una volta all'anno; ii) un maggior interesse degli investitori interessati a un flusso di cassa più continuativo e iii) una tendenziale maggior stabilità dei possessi azionari.

Ricordiamo che, qualora la proposta venisse approvata, l'adozione delle future delibere consiliari relative all'acconto richiederà il rispetto delle condizioni previste dall'art. 2433-bis del codice civile:

- ◆ il bilancio dell'esercizio precedente deve essere stato approvato e non deve avere registrato perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti, avendo ricevuto altresì giudizio positivo da parte della Società incaricata della revisione legale;
- ◆ l'importo degli acconti non dovrà superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente (diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva legale o statutaria) e quello delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- ◆ la delibera consiliare dovrà essere adottata sulla base di un prospetto contabile e una relazione, da cui risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione e del parere della Società incaricata della revisione legale.

La modifica statutaria non dà luogo a diritto di recesso ed è soggetta ad autorizzazione della Banca Centrale Europea.



Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Mediobanca, vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera di:

a) modificare l'art. 33 dello Statuto, introducendo il comma 3 nei termini di seguito illustrati:

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p>Art. 33</p> <p>1. Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.</p> <p>2. Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.</p>	<p>Art. 33</p> <p><i>Invariato</i></p> <p><i>Invariato</i></p> <p>3. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.</p>

b) conferire all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.

c) autorizzare l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le delibere siano iscritte nel Registro delle Imprese.

Milano, 27 luglio 2023